N.RG 31701 / 2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
2^ SEZIONE
SENTENZA EX ART. 321 C.P.C.

Il Giudice di Pace di MILANO, Dott. ALESSANDRO DANSI**,** a scioglimento della riserva assunta all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.del giorno 19.07.2024 nella causa civile R.G. n. 31701 / 2023

promossa da

[redacted] **COSTRUZIONI DI G** [redacted] **RAIMONDO** [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Borgo S. Giacomo (BS) vi [redacted] con gli avvocati FRANCESCO PAOLO LIOIA (CF.LIOFNC75M22H926M) e MANLIO ARNONE (CF. RNNMNL84R01G273K), con domicilio eletto presso il loro studio in Foggia (FG) via Giulio De Petra nr. 1

-ATTRICE-

contro

TIM S.P.A. (CF 00488410010) in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Milano via G. Negri nr. 1

-CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: Inadempimento contrattuale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 19.07.2024 il procuratore di parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

Firmato Da: ALESSANDRO DANSI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 646816d49254251af96ed81a622bed9f
Firmato Da: RUSSO VALERIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4938e6903a34f79b

"*In via principale e gradata: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale o l'inesatto adempimento posto in essere dalla convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo di € 1.000,00 ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, da precisarsi in termini di rito ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre allo storno/rimborso delle fatture emesse e/o dei corrispettivi addebitati in assenza di controprestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque da contenersi anche in caso di cumulo di domande entro i limiti della competenza del Giudice di Pace;*

Condannare la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione ex art. 20 DM 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà"

MOTIVI DELLA DECISIONE

1,Il presente giudizio trae origine dall'atto di citazione con cui l'odierna attrice ha evocato in giudizio TIM spa esponendo di avere sottoscritto nel mese di ottobre 2022 un contratto per fornitura di servizi di telefonia associata allo svolgimento di attività professionale del cliente.

In punto di fatto, parte attrice lamenta che "*nonostante le piu' ampie rassicurazioni da parte degli operatori della società convenuta circa la celerità della procedura, Garda Costruzioni subiva il distacco dei servizi*", situazione, riscontrata in data 31.10.2022 che si è protratta sino al 25.11.2022, data di attivazione dei servizi avvenuta immediatamente dopo aver adito il competente organismo di conciliazione (CORECOM).

Sulla base di questi presupposti, parte attrice, dedotto l'inadempimento della società convenuta, chiede il riconoscimento degli "indennizzi contrattuali" previsti a favore dell'utente dalla Carta dei Servizi e dalle Condizioni Generali di Contratto.

La società convenuta, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.

2.La domanda formulata da parte attrice è fondata in fatto ed in diritto: come tale deve essere accolta.

Parte attrice ha dato prova dei fatti costituitivi della propria domanda.

Firmato Da: ALESSANDRO DANSI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 646816d49254251af96ed81a622bed9f
Firmato Da: RUSSO VALERIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4938e6903a34f79b

Deve ritenersi provata, infatti, la conclusione nel mese di ottobre 2022 di un contratto di fornitura telefonica con TIM in forza del quale, a fronte dell'obbligo dell'attore di corrispondere il corrispettivo del servizio, sussiste l'obbligo del Gestore di fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni nel pieno rispetto delle previsioni normative e contrattuali (art. 3 comma 4 Allegato A della Delibera AGCOM nr. 179/03/CSP (Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1 comma 6, lettera h, numero 2, della legge 31.07.1997 nr. 249).

3.Da parte sua TIM SPA ha mantenuto un comportamento silente sia nel corso della fase preliminare e pregiudiziale dedicata al tentativo di conciliazione davanti al CORECOM sia nel corso del presente giudizio, ove la società convenuta è rimasta contumace.

Se da una parte, quindi, la società attrice ha assolto ai propri oneri probatori, dall'altro la compagnia telefonica non ha dimostrato che l'inadempimento e/o il ritardo, segnalato e denunciato dalla società contraente, sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile a TIM Spa.

4. Per quanto riguarda l'entità del risarcimento contrattuale, questo Giudice ritiene di prendere come riferimento la CARTA DEI SERVIZI emanata dalla società convenuta in cui è previsto un **indennizzo pro die pari al 50% del canone mensile**.

Nel caso di specie, prendendo come riferimento il canone mensile riportato nella fattura prodotta sub doc. 3 (€ 41,24), rilevato che l'interruzione del servizio si è protratta per 25 giorni (dal 31.10 al 25.11.2022), moltiplicando 25 giorni x euro 20,00 si ottiene un importo complessivo di **€ 500,00** oltre interessi legali come dovuti sino al ristoro.

5. Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, prendendo come riferimento la fascia di valore (fino ad € 1100,00) di cui ai Parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022, l[redacted]entre per quanto riguarda l'attività giudiziale si liquidano (secondo il valore medio di fascia) nel seguente modo: [redacted] Iva e Cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e/o respinta, così provvede:

Firmato Da: ALESSANDRO DANSI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 646816d49254251af96ed81a622bed9f
Firmato Da: RUSSO VALERIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4938e6903a34f79b

A) Accertato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte nei confronti dell'attrice per l'effetto **condanna** TIM Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano [redacted] a pagare all'attrice la somma complessiva di € 500,00 oltre interessi legali come dovuti sino al soddisfo;

C) **Condanna** la convenuta contumace al pagamento delle spese del presente giudizio pari a [redacted] onché ai compensi per l'attività svolta nel procedimento di conciliazione e nel presente giudizio che s[redacted] rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Spese e compensi da distrarsi in favore dei [redacted] ciascuno.

Così deciso in MILANO il 20-7-2024.

Il Giudice di Pace

Dott. ALESSANDRO DANSI

Firmato Da: ALESSANDRO DANSI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 646816d49254251af96ed81a622bed9f
Firmato Da: RUSSO VALERIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4938e6903a34f79b